



UNIONE DEI COMUNI NORD SALENTO

*Campi Salentina Guagnano Novoli Salice Salentino
Squinzano Surbo Trepuzzi*

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(art. 37 D.Lgs. n° 50/2016 e n° 56/2017)



COMUNE DI SQUINZANO

(Provincia di Lecce)

000

73018 – via Matteotti

tel. 0832 /1778944 fax 0832/785412

SETTORE 2^ SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO

pec:comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it

Prot. Gen.1023/S.T.-Unione

Campi Salentina, lì 29/09/2017

DISCIPLINARE DI GARA

(norme integrative al bando)

**CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DEL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI EX ART. 104 DEL R.
R. N. 4/2007 E SS.MM.II. - CIG:7177684C34**

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 14/04/2016 e della determinazione a contrarre del Responsabile del 2^ Settore Servizio Gestione del Patrimonio del Comune di Squinzano n. 466 del 07/08/2017, questa Unione dei Comuni del Nord Salento, quale Centrale Unica di Committenza, per conto del Comune di Squinzano, intende affidare a terzi il servizio indicato in oggetto, secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare e nel bando di gara.

Pertanto, ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, la Stazione Appaltante, nel presente procedimento, opera attraverso la Centrale Unica di Committenza costituita presso l'Unione dei Comuni del Nord Salento, secondo il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 15 del 18/12/2014, di cui il Comune di Squinzano ha preso atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27/12/2016.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Unione dei Comuni del Nord Salento c/o Comune di Campi Salentina, piazza Libertà n. 27

73012 Campi Salentina (LE)

Tel.0832.720659 – Fax 0832.720618

pec: settoretecnico.nordsalento.cuc@legalmail.it

email: comuninordsalento@libero.it

per conto della Stazione appaltante:

Comune di Squinzano, via Matteotti 73018 Squinzano (Le)

Tel. 0832.1778944 - Fax 0832.785412

pec: comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it

sito internet:www.comune.squinzano.le.it

La documentazione relativa al presente procedimento è costituita dai seguenti elaborati:

- A)** Bando di gara
- B)** Capitolato speciale d'oneri
- C)** Planimetria immobile
- D)** Inventario arredi ed attrezzature
- E)** Disciplinare di gara (norme integrative al bando)
- F)** Modulistica
 - 1) modello di istanza di partecipazione alla gara (mod. A)
 - 2) dichiarazione insussistenza cause di esclusione (mod. B)
 - 3) dichiarazione cause di esclusione dei titolari, rappresentanti, direttore tecnico e soci (mod. C)
 - 4) dichiarazione requisiti idoneità professionale (mod. D)
 - 5) dichiarazione requisiti capacità economico - finanziaria (mod. E)
 - 6) dichiarazione requisiti capacità tecnico – professionale (mod. F)
 - 7) modello di offerta economica (mod. G)
- G)** Attestazione sopralluogo
- H)** Schema contratto concessione
- I)** Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Squinzano approvato con deliberazione della G.C. n. 136/2013
- L)** Protocollo della legalità 2012/2013

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA

1. Oggetto della gara è la gestione del Centro Aperto Polivalente per minori ex art. 104 del R. n. 4/2007 e ss.mm.ii., sito in Squinzano alla via dei Muratori, di proprietà comunale, infrastruttura sociale dell'Ambito Territoriale Sociale di Campi Salentina.

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

1. La durata del servizio è prevista in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di attivazione dello stesso.
2. Al termine del periodo contrattuale, la concessione scadrà di diritto, senza bisogno di disdetta e/o preavviso.

ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016, ha un valore stimato di € 747.780,00 (settecentoquarantasettemilasettecentottanta/00), oltre IVA se ed in quanto dovuta, per l'intera durata del contratto.
2. L'importo predetto è stato calcolato come specificato nel bando di gara.
3. Gli oneri finanziari per la gestione del servizio in concessione, saranno assicurati mediante pagamento da parte degli utenti delle rette di frequenza del Centro. La retta a carico delle famiglie potrà essere ridotta, in relazione all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, dalla fruizione dei buoni servizio di conciliazione per minori, se concedibili e concessi dall'ente erogatore, previa iscrizione al catalogo telematico a carico del concessionario.
4. Sono a carico del concessionario le spese di manutenzione ordinaria e quelle relative alle utenze, mentre rimangono a carico del Comune le spese per la manutenzione straordinaria.
5. L'ammontare della retta non dovrà subire variazioni per la durata della concessione, salvi gli adeguamenti ISTAT come per legge, a partire dal secondo anno di concessione.
6. Tale quantificazione è tuttavia indicativa. Il numero di utenti ospitato, infatti, potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione, senza che, per tale ragione, il concessionario possa vantare diritti ad alcuna compensazione.
7. Non sono previsti oneri di sicurezza. La stazione concedente non ha provveduto alla predisposizione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze) in quanto non sussistono rischi derivanti da possibili interferenze secondo le modalità di strutturazione del servizio. Non è stato, pertanto, quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente a rischi interferenziali che risulta pari a 0.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.

1. Possono partecipare alla presente procedura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento Unico per l'affidamento di servizi sociali a soggetti terzi per i Comuni dell'Ambito Territoriale di Campi Salentina, i soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore e i soggetti con finalità di lucro che operano nell'ambito dei servizi alla persona.

2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, così come indicato dall'articolo 45, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:
- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
 - d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 - f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
 - g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Nota bene:

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, i consorzi di cui all'art. 45, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, è fatto, altresì, divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45 alle lett. d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

3. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m, né possono essere affidatari di subappalto, e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti

che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

A tal fine, ogni impresa partecipante alla gara deve dichiarare alternativamente:

- a) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla partecipante stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla partecipante stessa, in situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
4. La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta.

ART. 5. - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

5.1. Requisiti di ordine generale.

I requisiti di ordine generale previsti per la partecipazione alla presente procedura sono quelli contenuti nell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, che qui integralmente si riporta, il cui possesso deve essere espressamente attestato dal legale rappresentante e dagli altri soggetti individuati dal predetto Codice degli appalti:

Art. 80 Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;*
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;*

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il

pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;*
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;*
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;*
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;*
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;*
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;*
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;*
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;*
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;*
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge*

13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 5.1 deve essere attestato, a pena di esclusione, allegando ai documenti di gara dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, corredata da copia del documento di identità in corso di validità.

5.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83 c. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016).

Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di partecipazione:

- § iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il settore di attività inerente l'oggetto della concessione, ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia; per le cooperative sociali/consorzi di cooperative sociali, iscrizione nella sezione A o C dell'Albo istituito dalla Regione Puglia con L.R. n. 21/93 e ss.mm.ii. o iscrizione in altro Albo regionale ex lege n. 381/91, con finalità statutarie attinenti alle caratteristiche del servizio richiesto. Nel caso di cooperativa sociale/consorzio di cooperativa sociale aventi sede legale in regioni che ancora non dispongono di albo, occorre che gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo della Regione Puglia.
- § insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80, comma1, lett. a), b), c), d), e), f) e g), commi 2, 3, 4, 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del D. Lgs. n.50/2016;
- § insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2001 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84 comma 4 del medesimo decreto;
- § insussistenza delle condizioni di cui all'art.53, comma 16.ter, del D. Lgs. n.165/2001 ovvero, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- § compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti concorrenti con le attività oggetto dell'affidamento;
- § essere in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente e con gli obblighi relative al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nei confronti dei propri dipendenti (DURC);
- § presenza delle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio, in

conformità con la normative regionale vigente;

- § applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali ed assistenziali e di sicurezza a favore dei propri lavoratori;
- § impegno a stipulare specifiche polizze di assicurazione per rischi da responsabilità civile e contro incendi e atti vandalici, comprensiva di danneggiamento degli impianti e delle strutture, per tutta la durata delle attività da prestare, secondo quanto prescritto nel capitolato speciale d'oneri;
- § sottoscrizione del protocollo di legalità "La rete dei responsabili della legalità negli appalti pubblici", adottato dal Comune di Squinzano e dalla Prefettura di Lecce in data 09.10.2012 e innovato in data 19 ottobre 2013, disponibile sul portale <http://www.architetturadellalegalita.it>.

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 5.2 deve essere attestato, a pena di esclusione, allegando ai documenti di gara la documentazione in originale o alternativamente mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Il mancato possesso del requisito costituisce causa di esclusione dalla gara d'appalto.

5.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016):

Per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di partecipazione:

- a) aver realizzato un fatturato complessivo d'impresa negli ultimi tre esercizi precedenti l'annualità in corso (2014 – 2015 - 2016), non inferiore ad € 300.000,00 oltre Iva. Il predetto fatturato trova giustificazione, in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata. Il suddetto fatturato viene richiesto allo scopo di selezionare un contraente che risulti affidabile per l'Amministrazione appaltante, avuto riguardo all'importo complessivo dell'appalto ed all'oggetto del servizio. Inoltre, tale indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara. Il requisito richiesto rispetta, infine, i principi di proporzionalità e di adeguatezza;
- b) il concorrente deve dimostrare solidità finanziaria e solvibilità attraverso le dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 01.09.1993, n. 385, con data non anteriore a giorni 90 rispetto alla scadenza del termine per la partecipazione alla gara, attestanti la solidità economico - finanziaria del concorrente, in particolare che l'impresa ha fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità ed ha la capacità economica e finanziaria ad assolvere alle obbligazioni eventualmente assunte.

Il possesso del requisito di cui all'art. 5.3 lett. a) deve essere attestato, a pena di esclusione, mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Il possesso del requisito di cui all'art.5.3 lett. b) deve essere attestato allegando ai

documenti di gara le dichiarazioni degli istituti in originale.

Nota bene:

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di concorrenti o di gruppo europeo di interesse economico i requisiti di cui alla lettera a) deve essere posseduto da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento/consorzio/gruppo, nella misura minima del 40% per l'impresa mandataria/capogruppo e del 10 % per ogni altra impresa partecipante. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere il requisito in misura maggioritaria. I suddetti raggruppamenti, consorzi, gruppi devono possedere cumulativamente almeno quanto richiesto per il concorrente singolo.

Si reputa che, in relazione all'oggetto del presente appalto, sia congrua e proporzionata e non sia limitativa dell'accesso alla gara la richiesta del fatturato globale di cui alla lett. a). Se la partecipante ha iniziato l'attività da meno di tre anni, gli stessi requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Se la partecipante non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 relativa ai dati dei bilanci dell'impresa, eventualmente dall'inizio dell'attività.

5.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, c. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016):

Per partecipare alla gara l'impresa deve possedere il seguente requisito:

- a) Esecuzione di servizi analoghi, nel triennio precedente l'annualità in corso (anni 2014 – 2015 - 2016), per conto di pubbliche amministrazioni, anche in forma separata, per un importo complessivo di almeno € 150.000,00 oltre Iva o, in alternativa, aver svolto il servizio di gestione di centri per minori anche senza scopo di lucro, per almeno due anni, anche non consecutivi, nell'ultimo triennio.

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 5.4 lett. a) deve essere attestato allegando ai documenti di gara le certificazioni in originale rilasciate e vistate dagli stessi Enti pubblici e dalla società certificatrice indipendente o, in alternativa, mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Il mancato possesso o la mancata attestazione anche di un solo requisito costituisce causa di esclusione dalla gara d'appalto.

Nota bene:

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di concorrenti o di gruppo europeo di interesse economico, i requisiti relativi alle prestazioni di propria competenza di cui all'art. 5.4 lettere a) devono essere posseduti nella misura minima del 40% dall'impresa mandataria/capogruppo e del 10% da ogni altra impresa partecipante al raggruppamento/consorzio/gruppo.

5.5. Requisiti di garanzia di qualità (articolo 43 del Codice)

- E' prevista, a pena di esclusione, l'accettazione del protocollo di legalità "LA RETE DEI RESPONSABILI DELLA LEGALITA' NEGLI APPALTI PUBBLICI" sottoscritto dal Comune di Squinzano e dalla Prefettura di Lecce in data 09.10.2012 e in data 19/10/2013, disponibile sul portale <http://www.architetturadellalegalita.it>.

ART. 6 - AVVALIMENTO DEI REQUISITI

Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'articolo 89 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la seguente documentazione e precisamente:

- a. una dichiarazione **del concorrente** attestante:
 - o l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - o il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80;
- b. una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante:
 - o il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - o l'obbligo dell'impresa ausiliaria verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - o l'obbligo di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata né di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- c. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tali risorse e i mezzi prestati devono essere elencati dettagliatamente nel contratto in modo determinato e specifico, in applicazione, per analogia, dell'art. 88 – comma 1 – lett.a) del D.P.R. n.207/2010;
- d. nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera c), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ART. 7 - OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

Le imprese concorrenti sono tenute ad effettuare un sopralluogo presso l'immobile nel quale sarà realizzato il servizio, questo al fine di prendere visione della struttura e degli arredi messi a disposizione dal Comune. L'effettuazione del sopralluogo è obbligatoria, a pena di esclusione dalla gara.

Per l'effettuazione dello stesso, i concorrenti concorderanno un appuntamento, contattando il R.U.P. dott.ssa Antonietta Dell'Anna al numero telefonico 0832 1778944 o tramite mail dellanna.antonietta@comune.squinzano.le.it.

Il referente dell'Amministrazione redigerà apposito verbale di sopralluogo. **In tale sede, verrà rilasciata attestazione che dovrà essere inserita nella documentazione di gara.**

ART. 8 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà pervenire, mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all'ufficio protocollo dell'Unione dei Comuni del Nord Salento – Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Campi Salentina piazza Libertà n. 27 - 73012 Campi Salentina (Le), a pena di esclusione, entro e non oltre le ore **12,00** del giorno **30/10/2017**.

Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune di Campi Salentina.

E' altresì possibile la consegna a mano del plico direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra, esclusivamente nei seguenti giorni e orari : tutti i giorni, escluso sabato - Orari 9,00/12.30.

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva della precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi all'interno di un unico plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. All'esterno il plico dovrà riportare la seguente indicazione:

“Non aprire – Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione del Centro Aperto Polivalente per Minori - CIG: 7177684C34 Scadenza ore 12,00 del 30/10/2017” oltre al nominativo ed all'indirizzo dell'impresa partecipante.

Il plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:

- **Busta n. 1** – documentazione amministrativa
- **Busta n. 2** – offerta tecnica
- **Busta n. 3** – offerta economica

Nota bene:

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l'offerta (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme). NON E' NECESSARIA LA CERALACCA.

ART. 9 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.

Contenuto della busta n. 1

La busta n. 1 deve essere sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura. All'esterno la busta dovrà riportare la seguente indicazione:

“Busta n. 1 - Documentazione amministrativa - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione del Centro Aperto Polivalente per Minori . CIG: 7177684C34” oltre al nominativo ed all'indirizzo dell'impresa partecipante.

La busta n. 1 in argomento dovrà contenere la documentazione di seguito indicata, la cui mancanza (anche di uno soltanto dei suddetti documenti), comporterà l'esclusione dalla gara, salvo diversa previsione espressa e fatta salva la possibile regolarizzazione ai sensi dell'art. 83 –comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016:

1. Domanda di partecipazione alla gara (è preferibile l'utilizzo dell'allegato **modello “A”**) sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, la cui identità e qualità deve essere debitamente provata, con la quale si dichiara altresì:
 - a) di aver preso cognizione e di accettare tutte le prescrizioni e le clausole contenute nel Capitolato speciale d'oneri, nel presente disciplinare e nel bando di gara;
 - b) **ogni impresa** partecipante alla gara deve dichiarare alternativamente:
 - di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla partecipante stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla partecipante stessa, in situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
 - c) il numero di Partita IVA;
 - d) il numero di matricola INPS – PAT INAIL;
2. Dichiarazione (utilizzando preferibilmente **l'allegato modello “B”**) sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si dichiara l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con riferimento a tutte le figure professionali

ivi riportate.

3. Dichiarazione (utilizzando preferibilmente **l'allegato modello "C"**) sottoscritta dal legale rappresentante con la quale si dichiara l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutte le figure professionali ivi riportate.
4. Dichiarazione (utilizzando preferibilmente **l'allegato modello "D"**) sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si dichiara l'iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso altro Stato membro) per il settore di attività inerente l'oggetto della concessione o l'iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali, con finalità statutarie attinenti alle caratteristiche del servizio richiesto.
5. In relazione a quanto precedentemente richiesto all'articolo 5.3 (Requisiti di capacità economica e finanziaria) del presente disciplinare di gara, l'impresa dovrà presentare i seguenti documenti:
 - a) Dichiarazione (utilizzando preferibilmente **l'allegato modello "E"**), sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si dichiara di aver conseguito, negli ultimi tre esercizi precedenti la data di pubblicazione del bando di gara (2014 – 2016), un fatturato complessivo d'impresa documentabile non inferiore ad € 300.000,00 oltre Iva;
 - b) Dichiarazioni di almeno **due istituti bancari** o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 01.09.1993 n. 385, con data non anteriore a giorni 90 rispetto alla scadenza del termine per la partecipazione alla gara, attestanti la solidità economico-finanziaria del concorrente, in particolare che l'impresa ha fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità ed ha la capacità economica e finanziaria ad assolvere alle obbligazioni eventualmente assunte.

I requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara d'appalto dovranno essere posseduti dall'impresa concorrente alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Nota bene:

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di concorrenti o di gruppo europeo di interesse economico i requisiti di cui alla lettera a) deve essere posseduto da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento/consorzio/gruppo, nella misura minima del 40% per l'impresa mandataria/capogruppo e del 10 % per ogni altra impresa partecipante. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere il requisito in misura maggioritaria. I suddetti raggruppamenti, consorzi, gruppi devono possedere cumulativamente almeno quanto richiesto per il concorrente singolo.

6. In relazione a quanto precedentemente richiesto all'articolo 5.4 (Requisiti di capacità tecnica e professionale) del presente disciplinare di gara, l'impresa dovrà presentare documentazione in originale o copia autentica (anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) attestante l'esecuzione di servizi analoghi, nel triennio precedente a quello in corso (anni 2014 – 2015 - 2016), per conto di pubbliche amministrazioni, anche in forma separata, per un importo complessivo di almeno € 150.000,00 oltre Iva o, in alternativa, di aver svolto il servizio di gestioni di centri per minori senza scopo di lucro per almeno due anni, anche non consecutivi, nell'ultimo triennio (è preferibile l'utilizzo dell'**allegato modello "F"**).

Nota bene:

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di concorrenti o di gruppo europeo di interesse economico, i requisiti relativi alle prestazioni di propria competenza di cui all'art. 5.4 lett. a) devono essere posseduti nella misura minima del 40 % per l'impresa mandataria/capogruppo, e del 10% per ogni altra impresa partecipante al raggruppamento/consorzio /gruppo.

Nota bene: E' SUFFICIENTE ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE UNA SOLA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEI SOTTOSCRITTORI VALEVOLE PER TUTTE LE DICHIARAZIONI CONTENUTE NEI VARI PLICHI.

7. Cauzione provvisoria di € 14.955,60 (quattordicimilanovecentocinquantacinque/60) pari al 2% dell'importo complessivo stimato della concessione, al netto dell'IVA, sotto forma di:
- titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale di Squinzano c/o Banca Carime via Nuova Squinzano;
 - fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.gs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.

In particolare, si sottolinea che:

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 (scadenza dell'obbligazione principale), comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001/2008. In tal caso, per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre un'apposita dichiarazione con la quale segnalerà il possesso del requisito.

L'amministrazione, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede

contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Nell'ipotesi di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile o di soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), la garanzia fideiussoria, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, il consorzio o il GEIE. In alternativa la garanzia fideiussoria deve recare specifica clausola per cui la fideiussione si intende prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, il consorzio o il GEIE.

8. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. **In mancanza, è prevista l'esclusione dalla procedura di gara.**
9. In caso di intervento di procuratore, deve essere prodotta la relativa procura.
10. In caso di avvalimento dei requisiti di altra impresa dovrà essere prodotta tutta la documentazione indicata puntualmente all'art. 6 del presente disciplinare.
11. Ricevuta in originale o fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore che attesti l'avvenuto pagamento del contributo di € 70,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture secondo le modalità stabilite dalla stessa Autorità e consultabili sul relativo sito internet. Il CIG attribuito alla presente procedura, ai fini del versamento, è il seguente: 7177684C34.

Il versamento della contribuzione deve essere effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici all'indirizzo <http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html>, che vengono qui di seguito riportate:

- ☐ in contanti presso i tabaccai abilitati alla lottomatica (vedere su www.lottomaticaservizi.it). In questo caso il tabaccaio rilascerà apposita ricevuta che dovrà essere allegata dalla ditta alla propria offerta;
- ☐ on-line, mediante l'utilizzo della carta di credito; in questo caso l'Autorità di vigilanza invierà alla ditta, per posta elettronica, un'apposita ricevuta che il concorrente avrà l'onere di stampare ed allegare alla propria offerta.

Per i soli operatori economici esteri sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMOM), intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura di gara.

La ricevuta del bonifico deve essere allegata in originale all'offerta.

La causale del versamento, in generale, deve riportare esclusivamente:

☐ il codice fiscale/P. IVA del partecipante;

☐ il CIG che identifica la procedura.

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it>.

La mancata allegazione dell'attestazione di pagamento del contributo AVCP non comporta l'automatica esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini.

12. **PassoE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP;
13. **Capitolo speciale d'oneri** sottoscritto in ogni pagina per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;
14. **Ricevuta** di sopralluogo dell'immobile rilasciata dalla Stazione appaltante;
15. **Protocollo di legalità** "LA RETE DEI RESPONSABILI DELLA LEGALITA' NEGLI APPALTI PUBBLICI" sottoscritto dal Comune di Squinzano e dalla Prefettura di Lecce in data 09.10.2012 e innovato in data 19/10/2013, reperibile al seguente link <http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1190/protocollolegalitaE0.pdf> **sottoscritto per accettazione** dal rappresentante legale dell'impresa;

Contenuto della busta n. 2

La busta n. 2 deve essere sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura. All'esterno la busta dovrà riportare la seguente indicazione:

“Busta n. 2 – Offerta tecnica - procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione del Centro Aperto Polivalente per Minori - CIG: 7177684C34” oltre al nominativo ed all'indirizzo dell'impresa partecipante.

La busta n. 2 deve contenere l'offerta tecnico progettuale, sottoscritta dal legale rappresentate del concorrente o da un suo procuratore, in forma di relazione contenente la proposta con la quale l'impresa definisce gli aspetti tecnici, metodologici, operativi connessi alla realizzazione dei servizi da effettuare. Al fine di consentire un'adequata valutazione, l'offerta dovrà illustrare tutti gli elementi utili all'applicazione dei criteri di seguito indicati, senza alcun riferimento agli aspetti economici.

Essa dovrà essere costituita dalla copertina, dall'indice e da un elaborato contenuto in un numero totale di massimo 20 facciate, esclusi copertina ed indice, (no fronte/retro) dattiloscritte di formato A4, scritte con carattere Times New Roman, di dimensione pari a 12 (dodici).

La Commissione non procederà alla valutazione delle eventuali pagine in eccedenza.

Verranno valutate la completezza del progetto, l'accuratezza dei dettagli nel servizio proposto dal concorrente, oltre che l'attinenza alle indicazioni del presente disciplinare.

Nota bene: Tutti gli elaborati descrittivi da inserire all'interno della busta n. 2 devono essere sottoscritti in ogni pagina da un legale rappresentante dell'impresa. Gli elaborati possono essere corredati da eventuale altra documentazione esplicativa che il concorrente ritenga utile inserire (es. grafici, fotogrammi, schemi, esempi, ecc.).

Contenuto della busta n. 3

La busta n. 3 deve essere sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura. All'esterno la busta dovrà riportare la seguente indicazione:

“Busta n. 3 – Offerta economica - procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione del Centro Aperto Polivalente per Minori - CIG: 7177684C34” oltre al nominativo ed all'indirizzo dell'impresa partecipante.

La busta n. 3 dovrà contenere al suo interno l'offerta economica formulata in lingua italiana come da allegato **modello “G”**, opportunamente redatta in carta legale.

L'offerta dovrà contenere l'indicazione della ragione sociale o del nominativo dell'offerente nonché del domicilio legale e dovrà essere resa sotto forma di una dichiarazione, senza abrasioni o correzioni di sorta. Non sono ammesse offerte alla pari o superiori al prezzo posto a base di gara.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in ATI, in consorzio o in GEIE o ancora da riunirsi in ATI o da consorziarsi in GEIE, l'offerta di cui sopra dovrà essere sottoscritta rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell'impresa capogruppo o del consorzio o del GEIE già costituiti o da ciascun concorrente che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve contenere l'indicazione, in cifre e in lettere, dell'importo complessivo in ribasso offerto rispetto all'importo a base d'asta di € 271,92, quale tariffa mensile di riferimento per minore, stabilita dalla Regione Puglia con deliberazione n. 54 del 31 gennaio 2017.

In caso di divergenza tra le due indicazioni sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione.

Nella predisposizione dell'offerta economica, la ditta partecipante dovrà tenere conto di tutte le prescrizioni indicate nel disciplinare e nel capitolato, oltre che dei contenuti del progetto di gestione.

Nell'offerta economica devono essere indicati, a pena esclusione, i costi relativi alla sicurezza aziendale (art.95, c.10 del D. Lgs. n. 50/2016).

Si precisa altresì che, per tale omissione, non è praticabile il soccorso istruttorio.

A corredo dell'offerta, la ditta partecipante è tenuta a presentare, a pena di esclusione, una relazione delle giustificazioni relative alla tariffa offerta ed apposito piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per l'intero periodo della concessione e per tutti i servizi attivabili presso la struttura.

Il prezzo offerto è considerato dall'impresa concorrente remunerativo ed onnicomprensivo di quanto necessario per il regolare svolgimento del servizio. L'offerta ha una validità di giorni 180 (centottanta) dalla data stabilita quale termine per la presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell'art.1329 del codice civile.

ART. 10 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONSORZI DI CUI ALL'ARTICOLO 45, COMMA 2, LETTERE B), C) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

La domanda di partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) (consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), deve essere presentata e sottoscritta dal consorzio. Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre (denominazione, sede legale, partita Iva); a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. La domanda di partecipazione deve inoltre indicare gli estremi dell'atto costitutivo.

Le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale (modelli "B" e "C") e ai requisiti di idoneità professionale (modello "D") devono essere presentate dal consorzio e dai consorziati per i quali il consorzio concorre, indicati nella domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni relative ai requisiti di capacità economica e finanziaria (modello "E") e di capacità tecnica e professionale (modello "F") devono riferirsi, oltre che ai requisiti di partecipazione alla gara del consorzio, anche a quelli posseduti dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. In alternativa, è consentita la presentazione delle dichiarazioni, limitatamente ai requisiti da ciascuno posseduti, da parte del consorzio e da parte dei consorziati, per conto dei quali il consorzio concorre, rese dai rispettivi rappresentanti.

ART. 11 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, AI CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E AI GEIE

La domanda di partecipazione (modello "A") dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti già costituiti e dei gruppi europei di interesse economico (GEIE) deve essere presentata e sottoscritta, rispettivamente, dall'impresa mandataria, dal consorzio o dal gruppo e deve indicare le imprese costituenti il raggruppamento, il consorzio o il gruppo (denominazione, sede legale, partita Iva). La domanda di partecipazione deve anche indicare gli estremi:

- del mandato collettivo speciale, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti;
- dell'atto costitutivo, in caso di consorzio ordinario di concorrenti;
- del contratto, in caso di gruppo europeo di interesse economico.

Le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale (modelli "B" e "C") e ai requisiti di idoneità professionale (modello "D") devono essere presentate:

- a) da tutte le imprese raggruppate, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti;
- b) da tutte le imprese consorziate, in caso di consorzio ordinario di concorrenti;
- c) da tutte le imprese costituenti il gruppo, in caso di GEIE.

Le dichiarazioni relative ai requisiti di capacità economica e finanziaria (modello "E") e di capacità tecnica e professionale (modello "F") devono essere rese e sottoscritte rispettivamente, dall'impresa mandataria, dal consorzio o dal gruppo. Tali dichiarazioni devono riferirsi, oltre che ai

requisiti di partecipazione alla gara dell'impresa mandataria, del consorzio o del gruppo, anche a quelli posseduti dalle imprese costituenti il raggruppamento, il consorzio o il gruppo. In alternativa, è consentita la presentazione delle dichiarazioni da parte di tutti i componenti del raggruppamento, del consorzio o del gruppo, rese dai rispettivi rappresentanti.

La domanda di partecipazione (modello "A") dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti **non ancora costituiti** deve essere presentata e sottoscritta da ciascun componente il costituendo raggruppamento o consorzio.

Le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale (modelli "B" e "C") e ai requisiti di idoneità professionale (modello "D") devono essere presentate:

- da tutte le imprese raggruppate, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti;
- da tutte le imprese consorziate, in caso di consorzio ordinario di concorrenti;
- da tutte le imprese costituenti il gruppo, in caso di GEIE.

Le dichiarazioni relative ai requisiti di capacità economica e finanziaria (modello "E") e di capacità tecnica e professionale (modello "F") devono essere rese e sottoscritte da ogni impresa componente del costituendo raggruppamento o consorzio, con riferimento ai requisiti posseduti da ciascuna impresa.

L'offerta dei raggruppamenti o consorzi **già costituiti** e dei GEIE deve essere presentata e sottoscritta, rispettivamente, dall'impresa mandataria, dal consorzio o dal gruppo. L'offerta dei raggruppamenti o consorzi **ancora da costituire** è presentata dall'impresa mandataria e deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al costituendo raggruppamento o consorzio. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Nella medesima offerta devono essere indicate le parti del servizio che verranno svolte da ciascuna delle imprese partecipanti.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

ART. 12 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Ai fini dell'espletamento della gara si riterrà applicabile il disposto di cui all'art. 95, commi 2 e 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Pertanto l'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da una Commissione giudicatrice, appositamente nominata, sulla base dei risultati dell'analisi comparativa delle offerte pervenute, tenendo conto degli elementi di valutazione di seguito indicati, per ciascuno dei quali sono riportati i

punteggi massimi per un totale di 100 punti, mentre il punteggio minimo possibile è posto uguale a zero. Il punteggio massimo di 100 punti sarà così ripartito:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

La Commissione di gara valuterà l'offerta tecnica (nelle sue diverse componenti) in base al grado di adeguatezza, specificità, concretezza, realizzabilità, affidabilità, efficacia delle soluzioni proposte, in rapporto al contesto specifico in cui il servizio dovrà essere espletato e alle peculiarità dell'utenza di riferimento. Non verranno prese in considerazione proposte o iniziative sull'organizzazione ed esecuzione del servizio descritte in modo generico o astratto oppure non sufficientemente sviluppate.

Sarà, altresì, fondamentale per la valutazione delle stesse, che la ditta manifesti in maniera chiara e inequivocabile la volontà di dare piena attuazione agli impegni assunti. Al fine di agevolare l'attribuzione del punteggio, le proposte dovranno essere indicate in ordine numerico in riferimento ai punti esplicitamente descritti nei seguenti criteri e sub criteri. Gli argomenti dovranno essere esposti con un linguaggio chiaro e semplice, seppur tecnico.

La Commissione preposta alla valutazione delle offerte procederà in totale autonomia e discrezionalità all'analisi e all'attribuzione del relativo punteggio.

Il punteggio riservato all'offerta tecnica viene ripartito sulla base dei seguenti criteri e sub criteri:

- 1) Progetto gestionale: max punti 20
- 2) Qualità organizzativa dell'impresa: max punti 20
- 3) Qualità del servizio: max punti 40

A) PROGETTO GESTIONALE max punti 20, così articolati in base ai seguenti elementi:

- 1) Contenuto del progetto: **max 17 punti**, distribuiti come di seguito sulla base di una relazione tecnica contenente una proposta organizzativa dettagliata per l'esecuzione del servizio dalla quale emergano i seguenti aspetti:
 - a) analisi e specifica conoscenza del territorio e delle problematiche del servizio oggetto di affidamento: **max 3 punti**
 - b) descrizione ed adeguatezza degli strumenti interni di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza: **max 2 punti**
 - c) contenuto e qualità del progetto gestionale e delle migliorie proposte, purchè queste ultime, compatibili con gli obiettivi e le finalità previsti dal capitolato speciale d'onori ed esattamente quantificate sotto l'aspetto prestazionale: **max 5 punti**
 - d) proposta di nuovi modelli di coinvolgimento delle strutture educative, sociali e

socio-sanitarie presenti sul territorio: **max 3 punti**

e) figure professionali aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 104 del R.R. 4/2007, con indicazione delle correlate attività e delle ore di prestazione: **max 2 punti**

f) associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale nel campo dei servizi sociali che il concorrente dimostra di voler coinvolgere nella gestione ed attuazione delle attività di progetto: **max 3 punti**

2) Formazione ed aggiornamento del personale previsto dal R.R. 4/2007 e proposto in sede di gara: (p. 1 per ogni iniziativa specificatamente indicata). **max 2 punti**

B) QUALITA' ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA max punti 20, così articolati:

a) Dotazione strumentale che possa essere utile per lo svolgimento di specifiche attività che l'impresa intende realizzare per migliorare la qualità del servizio e disponibilità di un automezzo per particolari situazioni (attività di socializzazione, contatti con servizi/istituzioni ecc.) (da elencarsi in apposita scheda – punti 1 per ogni indicazione fornita): **max punti 5**

b) Capacità di contenimento del turn over degli operatori **max punti 3**

c) Qualificazione della compagine sociale **max punti 3**

(specifica esperienza del personale utilizzato attestato da curricula- p. 1 per ogni figura professionale indicata – max p. 3)

d) Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali aggiuntive a quelle previste per l'espletamento del servizio (p. 1 per ogni figura indicata) **max punti 2**

e) Capacità di collaborare con la rete dei servizi territoriali socio assistenziali ed educativi (1 punto per ogni partenariato certificato negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando) **max punti 4**

f) Dichiarazione di disponibilità ad utilizzare personale residente sul territorio del Comune di Squinzano, nel servizio da appaltare in ragione di almeno il 30% **max punti 3**.

C) QUALITA' DEL SERVIZIO: max punti 40, così articolati:

a) Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio **max punti 5**

b) Capacità progettuale di gestione adeguata (da attribuirsi alla validità, completezza e chiarezza dell'esposizione e descrizione delle fasi per la realizzazione del servizio) **max punti 10**

c) Innovatività rispetto alla accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti **max punti 8**

d) Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza (precisazione degli strumenti) **max punti 3**

e) Attivazione di servizi ed attività integrative, innovative e/o di potenziamento rivolte ai minori e alle famiglie (ogni attività dovrà essere concreta e descritta in maniera particolareggiata) **max punti 7**

f) Qualità delle attività di animazione proposte per il periodo scolastico ed extrascolastico **max punti 7**

Non saranno ammessi all'apertura della busta contenente l'offerta economica, i concorrenti che non abbiano raggiunto nella valutazione dell'offerta tecnica, un punteggio minimo di punti 40/80.

All'offerta economica, munita di giustificazioni e del piano economico finanziario, vengono riservati max 20 punti.

Per la valutazione dell'offerta economica si procederà come segue.

Nella determinazione dei criteri relativi alla valutazione delle offerte economiche presentate da ciascun partecipante, al fattore prezzo corrispondente all'importo della tariffa mensile per posto/minore, pari ad € **271,92** (duecentosettantuno/92) oltre Iva se dovuta, posta a base d'asta, è attribuito un punteggio pari a 20 punti su cento, applicandosi la seguente formula:

$$\frac{\text{prezzo minimo offerto}}{\text{prezzo singola offerta}} \times 20$$

Come innanzi indicato (art. 9), a corredo dell'offerta, la ditta partecipante è tenuta a presentare, a pena di esclusione, una relazione delle giustificazioni relative all'abbattimento della tariffa offerta ed alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo del valore della concessione ed il piano economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione per l'intero periodo della concessione e per tutti i servizi attivabili presso la struttura, dal quale si evinca la sostenibilità del progetto di gestione, avendo riguardo da un lato ai costi ed agli investimenti che si intende sostenere, dall'altro ai ricavi presunti, in considerazione dei progetti e dei servizi integrativi ed aggiuntivi che si prevede di realizzare. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere ulteriori giustificazioni integrative.

In tale offerta non dovranno essere inseriti altri documenti.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta, ammessa e valida.

Il Comune si riserva la facoltà, in qualsiasi caso di decadenza, fallimento, risoluzione o rescissione del contratto con l'aggiudicatario del servizio, di affidarne l'esecuzione al primo soggetto successivo utilmente collocato nella graduatoria finale della procedura di gara.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Art. 13 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

In accordo alle Linee Guida n. 3 dell'Anac di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate con Determinazione n. 1096 del 26/10/2016, il controllo della documentazione amministrativa è svolto da un seggio di gara istituito ad hoc, che potrà coincidere con la Commissione giudicatrice, ai sensi e nel rispetto del Comunicato del Presidente dell'ANAC

del 14 dicembre 2016. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Pertanto, il seggio di gara, in data 31 ottobre 2017 alle ore 9.30, o in altra data che sarà comunicata mediante avviso sul sito internet www.comune.squinzano.le.it, in seduta pubblica aperta a tutti, ma in cui soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, hanno diritto di parola e di chiedere l'inserimento di dichiarazioni a verbale, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- verificare la regolarità formale del plico pervenuto e delle buste contenute al suo interno, riportanti la dicitura: documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica; e, in caso negativo, escludere le offerte dalla gara;
- verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
- verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte, concorrenti che, in base alla dichiarazione prodotta, siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. m quater del D. Lgs. n. 50/2016;
- verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del D. Lgs. 18.04.2006, n° 50 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
- verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, comma 2, lettere d), e) f) e g) del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;
- verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi ex art. 45, comma 2, lettere d), e) f) e g) del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50;
- verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d'ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dai dati risultanti dal Casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
- aprire il plico “Busta n. 2 - Offerta tecnica” e verificare la regolarità formale di tutta la documentazione presentata quale progetto offerta;
- siglare tutti gli elaborati presenti all'interno dei plichi oggetto dei progetti offerta.

Quindi il seggio di gara dichiara chiusa la seduta pubblica e predispone l'atto di trasmissione delle offerte tecniche alla Commissione giudicatrice all'uopo nominata ex art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii., qualora non coincidente con lo stesso seggio di gara.

Successivamente la commissione giudicatrice, all'uopo nominata, procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella busta **n. 2 - Offerta tecnica** ed ai sensi del metodo di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- alla valutazione delle proposte progettuali in variante o migliorative presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei documenti di progetto;
- all'assegnazione dei relativi punteggi
- ad escludere tutti i progetti offerta che non rispettino le prescrizioni minime stabilite nel presente disciplinare;
- ad escludere tutti i concorrenti il cui progetto offerta non abbia raggiunto un punteggio relativo al merito tecnico di almeno **40 punti**.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata impiegando il metodo aggregativo compensatore che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

$P_i =$	$C_{ai} \cdot P_a + C_{bi} \cdot P_b + \dots C_{ni} \cdot P_n$
dove	
$P_i =$	punteggio concorrente i;
$C_{ai} =$	coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
$C_{bi} =$	coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
$C_{ni} =$	coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
$P_a =$	peso criterio di valutazione a;
$P_b =$	peso criterio di valutazione b;
$P_n =$	peso criterio di valutazione n.

I criteri di valutazione sono di seguito rappresentanti:

Criteri di Valutazione	
PROGETTO GESTIONALE	Punteggio attribuibile: max punti 20
QUALITA' ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA	Punteggio attribuibile: max punti 20
QUALITA' DEL SERVIZIO	Punteggio attribuibile: max punti 40

La valutazione del progetto gestionale sarà effettuata mediante l'attribuzione discrezionale da parte dei componenti della commissione giudicatrice sulla base dei criteri motivazionali previsti dal presente disciplinare di gara.

In particolare, la commissione giudicatrice dovrà tenere conto dei seguenti criteri motivazionali:

Criterio 1): considerare superiore la soluzione che

- parte da una più approfondita conoscenza del contesto territoriale: **max punti 3**
- prevede i migliori livelli di monitoraggio della soddisfazione degli utenti: **max punti 2**
- presenta il migliore contenuto e qualità del progetto gestionale e delle migliorie proposte, sempre nell'alveo degli obiettivi previsti dal Capitolato d'oneri: **max punti 5**
- prevede efficaci modelli di coinvolgimento delle strutture educative, sociali e socio – sanitarie presenti sul territorio: **max punti 3**
- prevede la presenza di esperti ulteriori rispetto a quelli previsti: **max punti 2**
- prevede il coinvolgimento delle associazioni di volontariato locali: **max punti 3**

Criterio 2): Formazione ed aggiornamento del personale previsto dal Regolamento Regionale 4/2007 e proposto in sede di gara, afferente la Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia (p. 1 per ogni iniziativa

specificatamente indicata) **max punti 2**

La valutazione della qualità organizzativa dell'impresa sarà effettuata mediante l'attribuzione discrezionale da parte dei componenti della commissione giudicatrice sulla base dei criteri motivazionali previsti dal presente disciplinare di gara.

Criterio 1): Sarà ritenuta superiore l'offerta che prevederà una dotazione strumentale che possa essere utile per lo svolgimento di specifiche attività che l'impresa intende realizzare per migliorare la qualità del servizio e la disponibilità di un automezzo per particolari situazioni (attività di socializzazione, contatti con servizi/istituzioni ecc.) (da elencarsi in apposita scheda – punti 1 per ogni indicazione fornita migliorativa rispetto alla previsione del capitolato): **max punti 5**

Criterio 2): Capacità di contenimento del turn over degli operatori:): Sarà ritenuta superiore l'offerta che adotterà e spiegherà al meglio le strategie di contenimento del turn over degli operatori, tenendo conto di quello fisiologico e di quello “evitabile” **max punti 3**

Criterio 3): Qualificazione della compagine sociale: sarà valutata la specifica esperienza del personale utilizzato attestato da curricula - p. 1 per ogni figura professionale indicata – max p. 3) **max punti 3**

Criterio 4) Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali, aggiuntive a quelle previste per l'espletamento del servizio (p. 1 per ogni figura indicata) **max punti 2**

Criterio 5) Capacità di collaborare con la rete dei servizi territoriali socio assistenziali ed educativi (1 punto per ogni partenariato certificato negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando) **max punti 4**

Criterio 6) Dichiarazione di disponibilità ad utilizzare personale residente sul territorio del Comune di Squinzano, nel servizio da affidare in ragione di almeno il 30% **max punti 3**

La valutazione della qualità del servizio offerto dall'impresa sarà effettuata mediante l'attribuzione discrezionale da parte dei componenti della commissione giudicatrice sulla base dei criteri motivazionali previsti dalla presente lettera di invito. In particolare, saranno valutati:

Criterio 1): Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio, attestata attraverso la spiegazione della metodologia di analisi e delle fonti utilizzate **max punti 5**

Criterio 2): Capacità progettuale di gestione adeguata (da attribuirsi alla validità, completezza e chiarezza dell'esposizione e descrizione delle fasi per la realizzazione del servizio) **max punti 10**

Criterio 3): Innovatività rispetto alla accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti **max punti 8**

Criterio 4): Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza (precisazione degli strumenti) **max punti 3**

Criterio 5): Attivazione di servizi ed attività integrative, innovative e/o di potenziamento rivolte ai minori e alle famiglie (ogni attività dovrà essere concreta e descritta in maniera particolareggiata) **max punti 7**

Criterio 6): Qualità delle attività di animazione proposte per il periodo scolastico ed extrascolastico **max punti 7**

Coefficiente della prestazione dell'offerta	Valutazione
0	Offerta ritenuta non migliorativa
0,20	Offerta migliorativa ritenuta sufficiente
0,40	Offerta migliorativa ritenuta discreta
0,60	Offerta ritenuta buona
0,80	Offerta ritenuta ottima
1,00	Offerta ritenuta eccellente

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione aventi natura qualitativa sono determinati:

- 1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l'attribuzione discrezionale, sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno;
- 2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;
- 3) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie.

Si sottolinea, altresì, che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa (per i quali, per ogni criterio, alla offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno), se nessun concorrente ottiene, per l'intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo dell'offerta tecnica, è effettuata la cd. riparametrazione dei punteggi, assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi (sub-criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara, ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico criterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a zero. In caso di aggiudicazione, tale concorrente dovrà eseguire l'intervento, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni

del progetto esecutivo posto a base di gara.

Successivamente, in **seduta pubblica**, in luogo e data comunicati ai sensi del bando di gara e del presente disciplinare di gara, sulla base della documentazione contenuta nei plichi, la Commissione di gara procede:

- a dare lettura dei punteggi, relativi al merito tecnico, assegnati a ciascuna offerta tecnica presentata;
- a comunicare gli eventuali concorrenti esclusi dalla gara in quanto la loro offerta tecnica non ha raggiunto il punteggio minimo di 40 punti;
- all'apertura, relativamente ai concorrenti ammessi, dei plichi "Busta n. 2 - Offerta economica" contenenti le offerte relative al prezzo offerto e al calcolo dei relativi punteggi secondo i criteri stabiliti dal presente disciplinare;
- ad escludere tutte le offerte economiche che prevedono un importo offerto per i servizi oggetto della gara difforme rispetto a quanto richiesto.

In **seduta riservata**, la Commissione di gara procede:

- alla verifica dell'esatta corrispondenza tra l'offerta tecnica e quanto riportato nell'offerta economica e nella relazione economica a giustificazione dell'offerta (sarà motivo di esclusione la non rispondenza dei servizi offerti con l'analisi economica e la non congruità dell'offerta con il piano economico-finanziario);
- a richiedere eventualmente ai rispettivi concorrenti che hanno presentato l'offerta, mediante comunicazione scritta tramite pec, di produrre, la documentazione e/o i giustificativi necessari a dimostrare gli elementi costitutivi dell'offerta, ai fini della sua congruità rispetto alla prestazione offerta.

Nel caso in cui la Commissione, tenuto conto delle precisazioni che avrà ottenuto, ritenesse di dover escludere dalla gara il concorrente le cui motivazioni addotte non fossero ritenute congrue e/o per carenza o non pertinenza delle giustificazioni, si procederà in successiva seduta pubblica:

- all'attribuzione dei nuovi punteggi per le offerte economiche, tenendo fissi gli altri già attribuiti per le offerte tecniche;
- alla formulazione della graduatoria con i punteggi assegnati a ciascun concorrente, quale risultato della somma tra il punteggio totale attribuito all'offerta tecnica e a quella economica, e alla proposta di aggiudicazione provvisoria.

In **seduta pubblica**, in luogo e data comunicati ai sensi del bando di gara e del presente disciplinare di gara, sulla base delle risultanze delle varie sedute di gara, la commissione di gara procede:

- a dare lettura della graduatoria finale con i relativi punteggi complessivi attribuiti a ciascuna offerta presentata e a proclamare l'aggiudicatario provvisorio.

La gara sarà considerata valida anche in presenza di una sola offerta, purché abbia conseguito un punteggio per il valore tecnico superiore alla soglia minima di 40 punti. Tutte le sedute della Commissione di gara saranno opportunamente verbalizzate mediante stesura di appositi verbali. Nelle sedute pubbliche saranno ammessi a interloquire con la commissione e formulare eventuali osservazioni solo i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o persone da queste autorizzate munite di delega specifica.

ART. 14 - CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

ART. 15 - AGGIUDICAZIONE.

Conclusa la procedura, la commissione giudicatrice procede alla formalizzazione della graduatoria di merito definitiva, in base alla quale aggiudica provvisoriamente l'appalto.

L'aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell'impresa che abbia conseguito il maggior punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi per le singole parti dell'offerta tecnica con il punteggio dell'offerta economica.

L'aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa.

L'amministrazione, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 provvede all'aggiudicazione definitiva con determinazione del responsabile.

ART. 16 - ADEMPIMENTI RICHIESTI ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall'amministrazione, per la stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, oltre alle spese di rimborso per le pubblicazioni effettuate dalla Stazione appaltante da versare unitamente ai diritti di segreteria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Ai fini della prevenzione del rischio di inquinamento criminale, l'impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi a riferire tempestivamente all'Ente locale ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione delle attività nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto da ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nello svolgimento delle attività. Tale obbligo, previsto espressamente nel contratto stipulato con l'Aggiudicataria, in ogni caso non è sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.

ART. 17 - SUBAPPALTO.

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'affidatario è obbligato ad eseguire direttamente gli

obblighi contrattuali assunti, con espresso divieto di cessione del contratto, anche parziale, o di subappalto del servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto.

È nulla la cessione a terzi, in tutto o in parte, del contratto e/o dei diritti dallo stesso derivanti in violazione delle prescrizioni del presente articolo.

Qualsiasi atto diretto a nascondere l'evento (cessione del contratto/subappalto) fa sorgere in capo al Comune il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziali, salvo richiesta di risarcimento danni.

ART. 18 - SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, nell'ipotesi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, da parte di uno o più partecipanti alla gara, il/i concorrente/i è tenuto al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari a € 747,78. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 19 - ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il diritto di accesso è differito in relazione:

- all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.
- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

È, inoltre, escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
- ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto.

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni di cui ai punti precedenti devono essere corredate da copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità.

Al presente appalto troveranno applicazione le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 nonché le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, non incompatibili con la legge stessa.

Al fine di agevolare le operazioni di gara si consiglia ai partecipanti, nella predisposizione della documentazione, di utilizzare la modulistica predisposta dalla stazione appaltante e allegata al presente disciplinare.

La Commissione potrà richiedere, in sede di esame delle offerte, precisazioni relative alla documentazione presentata dai concorrenti; i concorrenti saranno tenuti a rispondere nei termini e nei modi fissati dalla Commissione stessa. Tali richieste saranno rese note a tutti i concorrenti in gara.

Il giudizio della Commissione è inappellabile ed insindacabile da parte delle Imprese concorrenti.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida e meritevole di accoglimento da parte della commissione, sulla base dei criteri sopra elencati.

L'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, l'Ente non assumerà verso lo stesso alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti alla gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.

L'aggiudicazione è da intendersi provvisoria e la stessa non costituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato dopo l'intervenuta esecutività della determinazione di approvazione dei verbali relativi alla gara e di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

L'aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante. Le operazioni di gara saranno verbalizzate.

L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente.

In ogni caso l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, e avverrà nei termini previsti dall'art. 32, c. 8 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016.

A nessuna impresa concorrente sarà restituita la documentazione prodotta.

L'Impresa aggiudicataria che non avrà ottemperato alla trasmissione di quanto richiesto ai fini dell'aggiudicazione definitiva e della predisposizione del contratto e comunque nel caso non addivenisse, per qualsiasi motivo non dipendente dall'Amministrazione appaltante, alla stipulazione del contratto stesso, si procederà, con atto motivato, all'annullamento per decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Il Concessionario rimarrà vincolato alla propria offerta per tutto il periodo contrattuale.

Non saranno ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

Non si darà corso all'apertura del plico "contenitore" (con conseguente esclusione dalla gara), pervenuto oltre il termine stabilito, o non sigillato nei modi previsti dal bando, o che non riporti l'intestazione della ditta e l'oggetto della gara.

Non si darà corso all'apertura del plico interno "busta n. 1 - Documentazione amministrativa" (con conseguente esclusione dalla gara), che non sia stato sigillato nei modi previsti dal bando, o che non riporti l'intestazione della ditta e l'oggetto della gara.

Non si darà corso all'apertura del plico interno "busta n. 2 - Offerta tecnica" (con conseguente esclusione dalla gara), che non sia stato sigillato nei modi previsti dal bando, o che non riporti l'intestazione della ditta e l'oggetto della gara. Il Progetto dovrà essere firmato dal Legale rappresentante (se soggetto singolo) o dagli altri soggetti, nel caso di partecipazione di concorrente plurisoggettivo.

Non si darà corso all'apertura del plico interno "busta n. 3 - Offerta economica" (con conseguente esclusione dalla gara), che non sia stato sigillato nei modi previsti dal bando, o che non riporti l'intestazione della ditta e l'oggetto della gara.

ART. 21 -TUTELA DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto dei servizi in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.

I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti, nonché l'esercizio dei diritti da parte dei titolari degli stessi, avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.

ART. 22 - RICORSI

Avverso il bando di gara è proponibile ricorso al TAR Puglia Sezione di Lecce entro 60 giorni dalla pubblicazione e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

ART. 23 - ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di pec: comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it, **almeno 3 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto

fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet www.unionecomuninordsalento.it e www.comune.squinzano.le.it, nelle apposite sezioni "Bandi di gara e contratti".

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, si precisa che il **Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): dott.ssa Antonietta Dell'Anna**

Campi Salentina, lì 29/09/2017

***Unione dei Comuni del Nord Salento
Il Responsabile della C.U.C.
f.to Arch. Vincenzo PALADINI***

Copia originale debitamente firmata è depositata in atti presso questo Settore Tecnico dell'Unione